



*Agenzia per la Coesione  
Territoriale*

*Comune di Bologna*

## **CONVENZIONE**

**Per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma operativo complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020, CCI 2016POCCITMETRO**

tra

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581), in qualità di Amministrazione titolare del Programma operativo complementare di azione e coesione "Città Metropolitane" 2014-2020 (di seguito "POC Metro"), rappresentata dal dott. Giorgio Martini, Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 4 di staff al Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in quanto Autorità di Gestione del POC Metro, presso questa domiciliata, in Via Sicilia 162/c – 00187 Roma,

e

il Comune di Bologna (C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di Autorità Urbana rappresentata dal \_\_\_\_\_  
Dirigente pro-tempore del \_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_

## **VISTI**

- a) la Convenzione del 11/05/2016 con cui l'Autorità di Gestione del Programma operativo nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (di seguito "PON Metro") ha delegato al Comune di Bologna le funzioni di Organismo Intermedio del Programma;
- b) la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020";
- c) la nota n. 2628 del 27 luglio 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, concernente la proposta di adozione del Programma Operativo Complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020, presentato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale che si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi;
- d) il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 agosto 2016;

- e) la nota informativa allegata alla proposta, predisposta dal Dipartimento per le Politiche di Coesione - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - in cui vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del Programma complementare in esame;
- f) la Delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014–2020 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui valore era originariamente determinato in euro 206.012.120,55;
- g) la Delibera CIPE n. 11 del 04 aprile 2019 recante “Modifica del Programma operativo complementare «Città metropolitane» 2014-2020” che ne ha rideterminato la dotazione finanziaria in complessivi euro 240.004.120,55;
- h) la Deliberazione CIPESS n. 33 del 29 aprile 2021 recante “Modifica del Programma operativo complementare «Città metropolitane» 2014-2020”, approvato con delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016 che – in attuazione degli artt. 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ne ha disposto l’estensione della strategia operativa a tutte le città metropolitane presenti sul territorio nazionale mediante l’attivazione di un nuovo ambito prioritario – c.d. “Ambito IV” – finalizzato a dare continuità alle operazioni originariamente selezionate in attuazione del PON Città Metropolitane 2014/20 FESR/FSE la cui spesa sia stata sostituita – nel periodo compreso tra il 01° febbraio 2020 ed il 30 giugno 2021 – per consentire il finanziamento di spese emergenziali funzionali al contrasto degli effetti prodotti dalla pandemia;
- i) che la stessa Deliberazione CIPESS pone le coperture finanziarie di cui al suddetto Ambito IV a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, nelle more del reintegro, a seguito del rimborso dell’Unione europea, della spesa emergenziale certificata dall’Autorità di Gestione del PON Metro;
- j) che con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” pubblicata in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, all’art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi procedimenti), è stato disposto che le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate entro il termine del 31 dicembre 2026, anche per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- k) la Determina n. 239/2016 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che designa formalmente le strutture responsabili per l’attuazione e gestione del Programma complementare negli Uffici che risultano già responsabili per le medesime funzioni per il PON Città Metropolitane 2014-

2020 (rispettivamente Ufficio 4 di staff del Direttore Generale “Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi alle città metropolitane”, Ufficio 1 dell’Area Programmi e Procedure “Coordinamento della autorità di certificazione e monitoraggio della spesa” e Ufficio 7 dell’Area Programmi e Procedure “Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello”), coerentemente con le competenze assegnate ai medesimi Uffici con il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 Ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- l) la nota AlCT prot. n. 17943 del 2 dicembre 2021 relativa a “Informativa preliminare concernente l’ammontare delle risorse finanziarie in capo all’Autorità Urbana/ Organismo Intermedio del Comune di Bologna per il PON e per il POC “CITTA’ METROPOLITANE” 2014-2020”.

### **CONSIDERATO CHE**

- a) il POC Metro è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana identificata già dal PON Metro nel Comune capoluogo della Città Metropolitana;
- b) il POC Metro condivide il medesimo impianto organizzativo e di funzionamento (procedure di gestione e controllo, incluse le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione delle operazioni, lo scambio elettronico dei dati e il circuito finanziario) dell'omologo Programma finanziato da risorse comunitarie;
- c) l’area interessata dal POC Metro si riferisce al territorio della Città Metropolitana;
- d) il Programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data del 31 dicembre 2026;
- e) l’Organismo Intermedio deve assicurare l’effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi.

### **RITENUTO, pertanto,**

di delegare al Comune di Bologna determinati compiti dell’Autorità di Gestione del POC Metro.

Tutto ciò premesso si conviene che

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del POC Metro (di seguito AdG) e il Comune di Bologna,

in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI) per la realizzazione di interventi di cui è prevista l'attuazione nell'Ambito IV del POC Metro.

2. La presente Convenzione costituisce l'Atto di delega all'OI di alcune delle funzioni dell'AdG così come esplicitate al successivo art. 5.

### **Art. 3**

#### **Obblighi e responsabilità connesse alla delega**

1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione.
2. Una volta conferita la delega all'OI, attraverso la stipula della presente Convenzione, l'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del POC Metro, assicura la supervisione e verifica il corretto esercizio delle funzioni delegate (*quality review*) da parte dell'OI e la permanenza delle condizioni relative alla adeguata capacità di assolvere le funzioni delegate.
3. L'AdG può – in qualsiasi momento – richiedere informazioni e/o chiarimenti all'OI, che si impegna a trasmettere all'AdG ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.
4. L'OI, nell'esercizio delle suddette funzioni delegate, si impegna ad adottare le iniziative di rafforzamento amministrativo necessarie ad una efficace ed efficiente attuazione del Programma.

### **Art. 4**

#### **Compiti dell'Autorità di Gestione**

1. L'AdG, responsabile della gestione del Programma, è tenuta a:
  - a) assicurare il necessario raccordo interistituzionale tra le differenti Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Programma;
  - b) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in conformità con le finalità perseguite e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
  - c) assicurare la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace e idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del POC;
  - d) provvedere al corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle iniziative finanziate con risorse a valere sul POC, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei progetti cofinanziati con risorse comunitarie;
  - e) assicurare la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma e l'invio per via elettronica delle dichiarazioni di spesa e dei dati finanziari delle singole operazioni – sulla base dei dati trasmessi da ciascun OI – al Sistema unitario di monitoraggio presso la

Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, utilizzando le funzionalità del Sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014 – 2020;

- f) intraprendere una eventuale verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione da parte dell'OI, fermo restando che ogni OI è tenuto a effettuare tali verifiche per ogni operazione;
- g) assicurare l'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi finanziati dal Programma;
- h) assicurare la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità e istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati anche sulla base degli elementi informativi forniti da ciascun OI;
- i) informare l'OI in merito alle irregolarità, alle frodi sospette o riscontrate nel corso dell'attuazione del Programma e delle operazioni da quest'ultimo assistite;
- j) sovrintendere alle operazioni di controllo sull'ammissibilità della spesa sostenuta in attuazione delle operazioni selezionate per l'assistenza del POC;
- k) assicurare l'esecuzione dei trasferimenti finanziari ai beneficiari/soggetti attuatori necessari alla realizzazione delle operazioni assistite, ovvero al rimborso dei costi sostenuti per la loro attuazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto alle frodi ed alle irregolarità;
- l) rendere disponibili agli OI informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- m) garantire la creazione e l'aggiornamento di un'area riservata al Programma, disponibile sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- n) rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità ivi indicate;
- o) effettuare i controlli di I<sup>o</sup> livello, attraverso verifiche amministrative e contabili rispetto a ciascuna domanda di rimborso, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa, inserita nel sistema informativo dai beneficiari, verificata e validata dall'OI nonché attraverso verifiche a campione in loco di singole operazioni secondo quanto già previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PON Metro;
- p) informare tempestivamente l'OI su ogni variazione del piano finanziario del POC derivante dall'eventuale disimpegno, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 della presente Convenzione;
- q) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'AdG dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, per tutta la durata della Convenzione;
- r) adottare tutti gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse.

## **Art.5**

### **Compiti dell'Organismo Intermedio delegato**

1. L'OI è responsabile della gestione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile finanziati nel territorio su cui interviene il Programma, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine, organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità responsabile della gestione, in conformità con la pertinente normativa comunitaria e nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per quanto concerne la gestione delle operazioni selezionate nel quadro dell'Ambito IV del Programma complementare, l'OI:

- a) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG;
- b) integra il Piano operativo predisposto per il PON Metro 2014-2020, includendo le operazioni di cui è prevista l'attuazione all'interno dell'Ambito IV del POC Metro, secondo il format fornito dall'Autorità di Gestione (Allegato 1);
- c) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
- d) contribuisce all'elaborazione delle periodiche Relazioni di attuazione del Programma inviando all'AdG le parti di propria competenza;
- e) assicura che i propri uffici ed i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'Autorità di Gestione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria e i controlli di I<sup>o</sup> livello, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei documenti;
- f) trasmette per via elettronica all'AdG, su indicazioni di quest'ultima, ai fini della sorveglianza, le dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni, nonché i dati e la pertinente documentazione (attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate) necessaria a consentire l'esecuzione delle verifiche di I<sup>o</sup> livello. Le trasmissioni effettuate sono accompagnate da una previsione degli importi per i quali l'OI prevede di presentare domanda di rimborso per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo;
- g) assicura l'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi finanziati Programma, secondo le istruzioni e l'identità visiva adottata dall'Autorità di Gestione.

3. Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'OI:

- a) è responsabile della selezione delle operazioni dell'Ambito IV e assicura che questa selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma e con le pertinenti strategie per lo sviluppo urbano sostenibile. Nel caso di azioni da realizzare nel territorio di altre Amministrazioni comunali facenti parte dell'area della Città metropolitana, opera previ accordi con le amministrazioni coinvolte nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali applicabili e coerentemente con quanto previsto dal Programma e con le pertinenti strategie per lo sviluppo urbano sostenibile;
- b) individua i beneficiari responsabili dell'attuazione di singoli interventi o di Azioni integrate tra le tipologie di azioni previste nel Programma;

- c) fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indicando il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione conformemente con quanto stabilito dall'AdG e le condizioni per il pagamento della sovvenzione;
- d) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- e) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera d) prima dell'approvazione dell'operazione;
- f) contribuisce all'organizzazione delle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale, socioeconomico e ambientale a livello territoriale.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo delle attività delegate, l'OI uniforma il proprio operato al corrispondente modello organizzativo e di funzionamento adottato ai fini dell'attuazione del PON Metro, così come descritto all'interno del relativo Sistema di Gestione e Controllo.

#### **Art.6**

##### **Risorse attribuite e circuito finanziario**

1. Per l'attuazione degli interventi è attribuita all'Organismo Intermedio una dotazione finanziaria a valere sull'Ambito IV pari all'importo di cui all'Allegato 2. Le stesse attribuzioni finanziarie potranno subire eventuali variazioni da parte dell'Autorità di Gestione.
2. Il circuito finanziario del POC Metro è lo stesso previsto nell'analogo Programma comunitario.

#### **Art. 7**

##### **Disimpegno**

1. L'Autorità di Gestione del Programma si riserva di disimpegnare le risorse stanziare all'OI a seguito di gravi carenze o ritardi nella gestione e attuazione degli interventi.

#### **Art. 8**

##### **Recuperi**

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. A tal fine, l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'Amministrazione comunale, spetta all'OI rimborsare l'importo in questione.
3. L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.
4. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso l'OI è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi.

### **Art. 9**

#### **Modifiche e durata dell'integrazione dell'Atto di delega**

1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione complementare.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Allegati:

- 1) Format Piano Operativo PON/POC Ambito IV
- 2) Attribuzione all'Organismo Intermedio – Comune di Bologna delle risorse finanziarie dell'Ambito IV del POC Metro

Roma, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Agenzia per la Coesione  
Territoriale

Comune di Bologna

Autorità di Gestione del POC Città  
Metropolitane 2014-2020

Responsabile dell'OI del POC Città  
Metropolitane 2014-2020

Dott. Giorgio Martini

Dott./Dr.ssa \_\_\_\_\_

*\* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*